



REGOLAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO

Emanato con Decreto Rettorale 22 marzo 2004, n. 1

Modificato con Decreto Rettorale 18 dicembre 2015, n. 1

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, costituito ai sensi dell'art. 5, commi 22 e 23, della legge n. 24 dicembre 1993, n. 537; dell'art.1, commi 1 e 2, della legge n. 19 ottobre 1999, n. 370; del D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76 e della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

Art. 2

(Competenze)

1. Il Nucleo, ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento e della ricerca, come previsto dalla normativa vigente, è organo tecnico istituzionale interno all'Ateneo con funzioni di verifica e valutazione della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, nonché funzioni propositive e consultive nei confronti degli Organi di Governo.
2. Il Nucleo opera in posizione di autonomia e risponde solo ed esclusivamente agli Organi accademici. Coadiuvata e collabora con i suddetti Organi nella valutazione generale dell'andamento dell'Ateneo, con lo scopo di migliorare l'attività di tutta l'Università, secondo le indicazioni e gli orientamenti definiti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
3. In particolare, il Nucleo:
 - a) esercita tutte le attribuzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della didattica e della ricerca, l'efficacia dei servizi resi agli studenti, gli interventi per il diritto allo studio nonché l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - c) determina i parametri di riferimento della valutazione, anche su indicazione degli organi generali di Ateneo, nei cui confronti ha carattere consultivo e propositivo. Le valutazioni del Nucleo sono comunicate esclusivamente agli organi generali d'Ateneo, e diffuse solo in forma collettiva;
 - d) presenta al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una Relazione Annuale sull'attività didattica, di ricerca e dei servizi resi dall'Ateneo, attraverso la quale riferisce anche sulla complessiva attività svolta. La Relazione Annuale,



oltre ad essere trasmessa agli Organi generali di Ateneo, è resa disponibile, per la consultazione, sul sito internet di Ateneo. La Relazione è trasmessa, entro il 30 Aprile di ciascun anno, al MIUR.

4. In attuazione delle direttive dell'ANVUR, di cui al documento del 9 gennaio 2013, e del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47 in tema di autovalutazione, valutazione e accreditamento del sistema universitario, il Nucleo svolge altresì un'attività annuale di sorveglianza e di indirizzo volta a:
 - a) valutare l'efficacia complessiva della gestione in AQ (Assicurazione della Qualità) della didattica e della ricerca;
 - b) accertare se l'organizzazione e l'attività documentata del Presidio della Qualità siano strutturate in modo efficace a mettere in atto l'AQ nelle singole articolazioni interne e nell'Ateneo nel suo complesso;
 - c) accertare se l'organizzazione dell'Ateneo e delle sue articolazioni interne attraverso le proprie azioni concrete, opportunamente documentate, dimostri che quanto previsto e programmato è effettivamente tenuto sotto controllo in modo sistematico e documentato cioè compiendo tutte le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi e verificarne il grado di raggiungimento;
 - d) accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'Accreditamento Iniziale e Periodico dei Corsi di Studio e delle Sedi;
 - e) accertare se gli organi di governo dell'Ateneo tengano conto dell'attività del Presidio della Qualità e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti nella Relazione Annuale;
 - f) verificare che i Rapporti di Riesame delle attività di formazione siano redatti in modo corretto e utilizzati per identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attività di formazione;
 - g) formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell'attività didattica e di ricerca dell'Ateneo;

Art. 3

(Composizione, nomina e durata)

1. Il Nucleo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
2. I membri di cui al comma 1 sono nominati dal Rettore, su designazione del Consiglio di Amministrazione.
3. I membri del Nucleo durano in carica tre anni, decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre, e possono essere riconfermati anche consecutivamente.
4. I componenti del Nucleo sono tenuti a partecipare con assiduità alle sedute e alle attività programmate. I singoli componenti del Nucleo decadono se non partecipano a tre riunioni consecutive senza motivata giustificazione.



5. Qualora un componente venga, per qualsiasi causa, a cessare dalle sue funzioni prima del termine del mandato, il Consiglio di Amministrazione procede alla sua sostituzione. Il componente così subentrato, resta in carica per il periodo che ancora residua del mandato del suo predecessore.

Art. 4

(Il Presidente)

1. Il Presidente del Nucleo viene nominato dal Rettore tra i membri di cui al comma 1.
2. Il Presidente rappresenta il Nucleo nei rapporti con l'Ateneo, con l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e con gli altri soggetti istituzionali pubblici e privati.
3. Il Presidente coordina le attività del Nucleo e ne sottoscrive gli atti, predispone il calendario delle sedute, convoca le riunioni, le presiede e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.
4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente, se lo ritiene opportuno, può designare un Vice-Presidente che lo sostituisce nelle sue funzioni.

Art. 5

(Organizzazione e funzionamento)

1. Il Nucleo di Valutazione è convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno e ne sovrintende i lavori. Ciascun componente può chiedere al Presidente l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno in tempo utile per la comunicazione agli altri membri.
2. Il Nucleo può essere convocato in seduta straordinaria per ragioni di necessità e urgenza, ovvero qualora ne faccia richiesta motivata al Presidente almeno 1/3 dei suoi componenti, elencando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
3. Il Nucleo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno. Le riunioni possono essere svolte, oltre che in presenza, anche avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le convocazioni sono effettuate con dieci giorni di preavviso, riducibili a tre in casi di necessità e urgenza. Le riunioni sono valide se partecipa la metà più uno degli aventi diritto, esclusi gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. In caso di assenza del Presidente, la riunione è presieduta dal Vice-Presidente, se previsto. In caso contrario, la riunione viene presieduta da un membro designato dal Presidente medesimo. In mancanza di designazione, presiede la riunione il membro più anziano.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Nucleo di Valutazione, si avvale della collaborazione di un apposito Ufficio di Supporto con personale appartenente ai ruoli tecnici-amministrativi dell'Ateneo. Il responsabile dell'Ufficio di Supporto assume le funzioni di Segretario verbalizzante delle riunioni, e provvede alla regolare tenuta di tutti gli atti.



6. Di ogni riunione del Nucleo deve essere redatto apposito verbale. Il verbale può essere approvato nella riunione successiva ovvero seduta stante, anche per singoli punti. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e trasmesso al Rettore per i successivi adempimenti.
7. Alle riunioni del Nucleo possono partecipare, senza diritto di voto, oltre al responsabile dell'Ufficio di Supporto, anche i responsabili delle diverse aree dell'Ateneo.

Art. 6

(Attività e risultati della valutazione)

1. Ai fini dell'ottimizzazione dei processi valutativi inerenti la didattica, la ricerca e i servizi resi agli studenti, il Nucleo può costituire appositi gruppi di lavoro, i cui membri vengono nominati dal Rettore, sentiti i Presidi di Facoltà e i Direttori di Dipartimento.
2. Il Nucleo può convocare per audizioni i responsabili delle diverse unità organizzative dell'Ateneo, che sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
3. Il Nucleo può chiedere ai responsabili delle varie unità organizzative dell'Ateneo (che sono tenuti a provvedere), la rilevazione permanente di particolari informazioni ritenute necessarie ai fini della elaborazione di documenti connessi ai propri compiti istituzionali e alle iniziative intraprese ai fini del miglioramento della qualità dei servizi resi dall'Ateneo.
4. Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, l'Ateneo assicura al Nucleo il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Può inoltre richiedere rilevazioni totali o a campione ed elaborazioni temporanee o permanenti, di informazioni necessarie per i propri compiti.
5. I componenti del Nucleo hanno il dovere della riservatezza in ordine alle conoscenze acquisite nello svolgimento del loro mandato, e su quelle che dovessero assumere, anche indirettamente, su dati individuali. Il Nucleo non può diffondere informazioni a carattere individuale, di cui tutela la privacy ai sensi della normativa vigente.
6. Le valutazioni del Nucleo sono comunicate esclusivamente agli organi generali d'Ateneo, e diffuse solo in forma collettiva. A tale scopo il Nucleo redige apposita relazione annuale, attraverso la quale riferisce anche sulla complessiva attività svolta.
7. Il Nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e redige apposita relazione che viene esaminata e discussa dal Senato Accademico.



Art. 7

(Modifiche del Regolamento)

1. I membri del Nucleo di valutazione possono formulare proposte di modifica del presente Regolamento al Consiglio di Amministrazione, deliberando a maggioranza assoluta.

Art. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e sostituisce integralmente le eventuali versioni precedenti.